

## **AVVERTENZA**

Questo volume è estratto dalla più ampia opera “Manuale di diritto canonico”, (Giappichelli, 2016), di cui riproduce i capitoli dedicati a “Le Persone giuridiche”; “Le comunità associative”; “I beni temporali”; “Il diritto penale canonico”; “Il processo di nullità matrimoniale”; “Forme speciali di processo in materia matrimoniale”.

I rimandi interni fra parentesi (come pure la numerazione dei capitoli) si riferiscono all’opera maggiore.



## CAPITOLO VI

# LE PERSONE GIURIDICHE

SOMMARIO: 1. Gli insiemi di persone e di cose nella tradizione canonica. – 2. Le persone morali nel CIC 1983. – 3. Persone giuridiche pubbliche e private. – 4. Gli insiemi di persone collegiali e non collegiali. – 5. Il regime giuridico delle persone giuridiche.

Il *c.j.c.* ha introdotto delle categorie nuove rispetto a quelle che presentava il *c.j.c.* 1917. Infatti esse sono più conformi alla tradizione canonica non solo per quanto riguarda il contenuto delle categorie ma anche per quanto riguarda l'espressione delle distinzioni. Così vengono distinte le *persone morali* e le *persone giuridiche*, poi le persone giuridiche *pubbliche* e *private* e le persone giuridiche *collegiali* e *non collegiali*.

### 1. GLI INSIEMI DI PERSONE E DI COSE NELLA TRADIZIONE CANONICA

La distinzione tra due tipi di persone, uno riguardante l'individuo, l'altro riguardante un raggruppamento di persone o una massa di beni che eseguono uno scopo specifico, era già conosciuta dal diritto romano soprattutto nel Basso impero. Esso utilizzava la distinzione tra l'*universitas personarum* e l'*universitas rerum*. Il primo raggruppava individui che perseguivano permanentemente uno scopo. Il secondo era costituito da beni destinati a opere di beneficenza o di utilità pubblica. L'*universitas* era distinta dagli individui *uti singuli* che la componevano e i beni non appartenevano alle persone che dovevano solo gestirne l'uso. L'autorità pubblica dava all'insieme la qualifica di *universitas* che, di conseguenza, era dotato di un'esistenza propria, di una capacità di esercitare diritti, della possibilità di possedere un patrimonio comune e di farsi rappresentare in giudizio. Gli elementi del diritto romano elaborati in modo empirico furono teorizzati dai legisti o glossatori del Medio Evo. Nel loro lavoro di esegesi dei libri e codici di diritto romano riscoperti nell'XI secolo, compare la nozione di *universitas* o corporazione, soggetto di diritto che gode di autonomia, dotato di statuti con un governo interno affidato a un *praeses*.

I decretisti e, soprattutto, i decretalisti hanno dato uno sviluppo importan-

te definendo meglio il ruolo della volontà nella creazione di raggruppamenti di persone o nella costituzione di massa di beni. Alcuni raggruppamenti di persone erano necessari (*collegia necessaria*); in questi le persone diventavano membri per la nascita o il domicilio (equivalenti alle comunità gerarchiche). In altri diventavano membri per loro volontà. Entravano in un soggetto di diritto, giuridicamente capace, avendo il diritto di possedere e gestire un patrimonio, di porre in essere atti giuridici per attuare gli scopi determinati, di prendere decisioni collegiali secondo regole che consentivano di applicare il principio di maggioranza. Già negli scritti dei decretisti venivano distinti due elementi nella formazione di un tale soggetto, un *elemento materiale*, risultato della volontà delle persone che determinavano gli scopi e i modi con cui raggiungerli, e un *elemento formale* che spettava all'autorità che dava uno statuto canonico di persona giuridica all'insieme costituito.

## 2. LE PERSONE MORALI NEL CIC 1983

Il can. 113 § 1 CIC 1983 dichiara che "la Chiesa cattolica e la Sede apostolica sono persone morali in forza della stessa disposizione divina". Non sono delle persone giuridiche. Il motivo trova una fonte nei testi magisteriali che presentano la Chiesa come voluta da Dio per radunare tutti coloro che credono in Cristo (LG, 2) e nelle numerose dichiarazioni che hanno affermato la sua natura essenzialmente non congregativa, punto di contrasto tra Essa e tutte le comunità nate dopo la Riforma protestante. A questa prospettiva hanno voluto contribuire i redattori del *c.j.c.* che hanno esplicitamente distinto la Chiesa cattolica da un'associazione. Infine, è da rilevare che i redattori non hanno voluto accennare alla personalità di diritto internazionale della Chiesa come Santa Sede (*Comm.*, 9, 1977, p. 240).

## 3. PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE E PRIVATE

Il can 116 è la fonte di comprensione della distinzione tra le due categorie sostanziali di persone giuridiche pubbliche e private. Si comprende che un tipo di persona giuridica gestisce un'attività in nome della Chiesa (*nomine Ecclesiae*) quando il fine è proseguito in vista del bene pubblico e mai senza che l'autorità l'abbia eretta. Le altre persone giuridiche sono private. Il can. 114 § 1 esprime un limite riguardante il fine delle persone giuridiche, vale a dire quello per cui sono state create. Le due categorie d'insiemi regolati dal *c.j.c.* sono ordinate a un fine corrispondente alla missione della Chiesa. Il secondo paragrafo è più esplicito. Come fini, dice, s'intendono quelli attinenti a opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale. La precisazione legislativa è molto importante perché conferma, pur senza specificarla, la di-

stinzione tradizionale tra le persone giuridiche ecclesiastiche che sono sottomesse alla giurisdizione della Chiesa e le altre che sono da creare nell'ambito del diritto civile e rette dall'autorità civile.

Sono persone giuridiche pubbliche tutte le comunità o istituzioni di carattere comunitario che sono state create dalla Chiesa e che hanno una missione di esercizio dei *tria munera in nomine Ecclesiae*, il Collegio dei vescovi, la Curia romana, le chiese particolari, le parrocchie, le province ecclesiastiche, le conferenze episcopali. In esse, la Chiesa garantisce che l'attività è ufficiale, esercitata da ministri scelti, preparati e controllati dall'autorità. Il carattere pubblico può essere dato alle associazioni e fondazioni, sapendo che essere persona giuridica pubblica non cambia la condizione autonoma della persona. Essa gestisce la sua attività nel quadro degli statuti. Il carattere pubblico della persona giuridica, infatti, determina il ruolo dell'autorità che deve garantire che l'attività sia regolata in modo più stretto dalla Chiesa stessa. La persona giuridica privata è più autonoma.

#### 4. GLI INSIEMI DI PERSONE COLLEGIALI E NON COLLEGIALI

Le persone giuridiche si distinguono in collegiali e non collegiali. La distinzione verte sul modo di esprimere la volontà dei membri delle persone giuridiche, insiemi di persone, quando esse possono eleggere coloro che dovranno esercitare incarichi statutari. Il can. 115 § 2 precisa che un insieme di persone collegiale deve essere composto da almeno tre persone. Le decisioni sono prese mediante atti collegiali. Il can. 119 è dedicato a questo tipo di atti. Il principio è affermato alla fine del canone, contenuto nella regola *quod autem omnes uti singuli tangit, ab omnibus approbari debet* (ciò che poi tocca tutti come singoli, da tutti deve essere approvato).

Gli statuti in via di principio possono disporre il modo con cui sono posti in essere gli atti collegiali per le elezioni. Il *c.j.c.* dà regole generali al riguardo. Una prima parte del canone tratta dell'applicazione del principio di maggioranza in seno alla persona, principio usato dal diritto romano e ripreso nel diritto canonico. La sua applicazione è descritta sommariamente. Il canone, dopo, tratta specificamente delle decisioni su "altri affari" e, anche in questo caso, vengono date regole sull'applicazione del principio di maggioranza. Tranne il can. 127 che, però, non entra nei dettagli, nessun canone tratta del modo con cui si prendono le decisioni negli insiemi di persone o di beni. Si deve far riferimento al *c.j.c.* quando espone come, in ciascuna di esse, sono prese le decisioni, ad esempio nelle diocesi, nelle parrocchie, nelle conferenze episcopali, e negli statuti delle istituzioni collegiali.

## 5. IL REGIME GIURIDICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

L'iniziativa per la costituzione delle persone giuridiche viene, in primo luogo, dalla Chiesa stessa, come accade quando sono create le chiese particolari o le istituzioni composte da persone o da altri insiemi come le province ecclesiastiche. La fonte è legislativa. Il diritto decide che l'insieme creato ha *ipso iure* la personalità giuridica, ad esempio le parrocchie o le conferenze dei vescovi. In secondo luogo, la creazione delle persone giuridiche può venire dall'autorità ma al seguito dell'iniziativa dei fedeli che hanno la libertà di creare associazioni o fondazioni di beni. La fonte è anche giurisdizionale quando, esercitando la potestà esecutiva, l'autorità ecclesiastica emana un decreto singolare di costituzione di una persona giuridica, come, ad esempio, un'associazione pubblica di fedeli o una fondazione pia. La personalità giuridica è perpetua (can. 120 § 1). Al momento della costituzione, una potenziale persona giuridica deve dare una garanzia di durata e di permanenza. Essa avrà il diritto di possedere beni, anche di stare in giudizio, e sarà rappresentata da una persona che agisce in nome e per conto della stessa. Una volta erette, le persone giuridiche possono essere modificate. La modifica delle persone giuridiche private è fatta secondo lo statuto della persona giuridica (e gli statuti) e nel rispetto del principio di giustizia. Infine una persona giuridica può essere soppressa dall'autorità con un atto giurisdizionale unilaterale posto con o senza il consenso dei membri quando si riterrà di dover prendere una tale decisione per il bene della Chiesa (can. 123). Può darsi però che l'autorità ritenga che la fondazione, a norma degli statuti, abbia cessato di esistere. Anche gli stessi membri della persona giuridica possono scioglierla applicando gli statuti che, però, prevedono sempre che l'autorità sia interrogata. Ma più interessante è che il diritto determini lo spazio di cento anni entro il quale la persona giuridica potrebbe cessare.

### BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

V. DE PAOLIS, *L'autorità competente ad erigere una persona giuridica nella Chiesa*, in *Periodica*, 2003, 92, pp. 3-20; ID., *L'autorità competente ad erigere una persona giuridica nella Chiesa/II*, in *Periodica*, 2003, 92, pp. 223-255; B. SERRA, *Sull'estinzione e modificazione della persona giuridica nel diritto canonico moderno. Spunti ricostruttivi per una teoria dei soggetti di diritto*, in *Ius Ecclesiae*, 2010, 22, pp. 405-426; A. BETTETINI, *Riflessioni storico-dogmatiche sulla regola "Quod omnis tangit" e la "persona ficta"*, in AA.VV., *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, I, Padova, 2000, p. 193 ss.; G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. II. Persona e diritto nella Chiesa*, Torino, 2011; S. BUENO SALINAS, *"Persona Jurídica"*, in INSTITUTO MARTIN DE AZPILCUETA FACULTAD DE DERECHO CANONICO UNIVERSIDAD DE NAVARRA, *Diccionario general de Derecho canónico*, VI, Cezur Menor, 2012, pp. 179-188.

## CAPITOLO VII

# LE COMUNITÀ ASSOCIATIVE

SOMMARIO: 1. La regolazione della libertà di associazione. – 2. La distinzione tra le associazioni. – 3. Le associazioni private. – 4. Le associazioni pubbliche.

Le associazioni sono comunità di fedeli che raggruppano persone che vogliono partecipare alla missione della Chiesa nel quadro istituzionale previsto dal diritto canonico per raggiungere una o più finalità specifiche. Come comunità associative, si distinguono dalle comunità gerarchiche cioè dalle circoscrizioni territoriali e personali e dalle parrocchie e comunità affidate ai cappellani e ai rettori di Chiesa. Le associazioni o comunità associative sono costituite da tre elementi fondamentali che contraddistinguono la loro identità giuridica e che possono essere confrontati agli elementi che costituiscono le comunità gerarchiche. Il primo elemento riguarda il modo in cui la comunità associativa è composta; essa è costituita *liberamente* da fedeli che vogliono creare un insieme di persone con o senza personalità giuridica per partecipare alla missione della Chiesa. Il criterio d'individuazione della comunità non è oggettivo ma soggettivo o volontario anche quando, come vedremo successivamente, l'autorità erige un'associazione. Di conseguenza, il secondo elemento riguarda l'appartenenza dei membri alle comunità associative, che, in modo costitutivo, è *libera e volontaria*, mentre è regolata per alcuni fedeli che sono in qualche statuto pubblico come i chierici. Infine, il terzo elemento riguarda l'organizzazione delle comunità associative. Essa è *libera* e presentata negli statuti che sono riconosciuti o approvati dall'autorità.

### 1. LA REGOLAZIONE DELLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

L'esercizio della libertà d'associazione è regolato dalla Chiesa. Il primo elemento, cioè l'esercizio proprio della libertà di fondare un'associazione o l'esercizio dell'*integrum est* è sottomesso al rispetto di *criteri di ecclesialità* (Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale *Christifideles laici* del 30 dicembre 1988 in AAS, 81, 1989, pp. 446-448, n. 30) cioè i grandi principi che ogni associazione deve rispettare per essere in comunione con la Chiesa e col-

locare la propria azione “nella prospettiva della comunione e della missione della Chiesa e, dunque, non in contrasto con la libertà associativa”. Essi devono essere rispettati al momento della costituzione dell’associazione e ad essi ci si riferisce qualora l’associazione dovesse essere soppressa dall’autorità. I criteri espressi dall’Esortazione apostolica sono: il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità, la responsabilità di confessare la fede cattolica, la testimonianza di una comunione salda e convinta, la comunione con il Papa e con il vescovo, la conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa, l’impegno di una presenza nella società umana.

Anche il secondo elemento costitutivo delle associazioni, vale a dire l’appartenenza volontaria e libera dei fedeli ai gruppi, è sottoposto a regolamentazione e riguarda tutte le categorie di persone indipendentemente dal loro stato (chierico, laico e membro di istituto di vita consacrata o società di vita apostolica); l’esercizio di questo diritto è oggetto di una limitazione per i chierici (can. 278 §§ 2 e 3) e per coloro che fanno parte di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, nonché per i fedeli che hanno una condizione canonica che modifica l’esercizio dei loro diritti (cann. 96 e 316 § 1). Il terzo elemento, infine, cioè la libertà di organizzare l’associazione secondo la loro volontà per realizzarne le finalità, è regolato mediante l’intervento dell’autorità sugli statuti. In questo caso è prevista la maggiore o minore autonomia di azione dei fedeli nel rapporto con la gerarchia; nel caso specifico è importante la distinzione tra associazione pubblica e associazione privata che analizzeremo successivamente. Essa prevede un maggiore o minore intervento da parte dell’autorità sull’esercizio del diritto d’associazione, sia quando sono presentati gli statuti per il riconoscimento o l’approvazione sia quando l’associazione svolge la sua attività.

## 2. LA DISTINZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI

Il can. 298 apre la parte dedicata alle associazioni fornendo una descrizione generale delle associazioni della Chiesa affermando che, in essa, “vi sono associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali ad esempio iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano”. Il *c.j.c.* usa criteri per differenziare le categorie di associazioni. Il criterio più importante è il modo con cui l’autorità della Chiesa esercita la sua giurisdizione e riconosce la più o meno ampia autonomia alle associazioni. Si tratta della distinzione tra associazione privata e pubblica di fedeli. La categoria canonica di *associazione privata* è la più diffusa. Dei fedeli possono stabilire li-



beramente un contratto privato e raggrupparsi per perseguire delle finalità che fanno parte della missione della Chiesa (can. 299 § 1). Per costituirsi come associazione privata, devono presentare i loro statuti all'autorità ecclesiastica che li approva (can. 299 § 3). Possono, poi, chiedere alla stessa autorità la personalità giuridica che, in questo caso, sarà lo statuto di persona giuridica privata distinto dallo statuto di persona giuridica pubblica (can. 322 § 1).

Quando i fini delle associazioni saranno perseguiti in nome della Chiesa (*nomine Ecclesiae*) o riservati per loro natura all'autorità ecclesiastica come stabilisce il can. 301 § 1 (l'insegnamento della dottrina in nome della Chiesa, l'incremento del culto pubblico ...), le associazioni create o *associazioni pubbliche* di fedeli, dovranno essere erette dall'autorità in persone giuridiche pubbliche. A queste due distinzioni, si aggiungono altre categorie di associazioni a seconda della loro estensione e dell'autorità che le erige o ne riconosce gli statuti, cioè le associazioni *internazionali* o *universali*, le associazioni *nazionali* e le associazioni *diocesane* (can. 312 § 1). Le associazioni vengono distinte, poi, a seconda delle categorie di fedeli che le compongono o le dirigono. Il *c.j.c.* distingue le associazioni *clericali* (can. 302) dalle associazioni *laicali* (cann. 327-329). Il Codice vigente ha anche ricordato gli *ordini terziari*, tradizionali nella Chiesa, i quali sono creati per fedeli che conducono una vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana partecipando nel mondo al carisma di un istituto religioso sotto l'alta direzione dell'istituto stesso (can. 303). Tutte le associazioni, sia private che pubbliche, dovrebbero ricevere il consenso dell'autorità per usare la denominazione di *cattolico* nel loro nome (can. 300). Questo principio si applica per le associazioni come in altri campi per altre realtà, in riferimento alla dichiarazione del Concilio Vaticano II nel Decreto sull'apostolato dei laici: "nessuna iniziativa può chiamarsi cattolica senza il consenso dell'autorità ecclesiastica legittima" (AA, 24).

### 3. LE ASSOCIAZIONI PRIVATE

Nei canoni che riguardano le associazioni private di fedeli, è affermato, *in primis*, il ruolo fondatore della volontà dei membri che fanno tra loro un accordo privato per creare l'associazione (can. 299 § 1), *in secundis*, il ruolo dell'autorità senza la quale non potrebbero acquisire il loro statuto (can. 299 § 3). I fedeli, infatti, devono presentare i loro statuti all'autorità ecclesiastica, affinché essi siano, per le associazioni private senza personalità giuridica, *ricognosciuti* o, per le associazioni private con personalità giuridica, *approvati*. Il ruolo dell'autorità è descritto dal can. 299 § 3, il cui testo latino, che va studiato accuratamente, dichiara: *Nulla christifidelium consociatio privata in Ecclesia agnoscitur, nisi eius statuta ab auctoritate competenti recognoscantur*. Il canone usa due parole. La prima, *agnoscitur*, è applicata all'associazione. La seconda, *recognoscantur*, è applicata agli statuti. *Agnoscitur* non significa accettare ma di-

chiarare che l'associazione esiste nella Chiesa con lo statuto canonico di associazione privata. E la *recognitio* degli statuti (*recognoscantur*) è il passaggio obbligatorio per la costituzione e l'acquisizione dello statuto di associazione privata (can. 299 § 3). Sarà obbligatoria l'approvazione (*sint probata*), quando l'associazione chiederà la personalità giuridica (can. 322 § 1). Il riconoscimento dell'autorità consiste nell'esaminare che le regole statutarie elaborate rispettino i criteri di ecclesialità, che gli scopi dell'associazione, come la partecipazione alla missione della Chiesa, possano essere realizzati con lo statuto di associazione privata e non di associazione pubblica (costituzione), che i membri possano esercitare i loro diritti e doveri nell'associazione (appartenenza dei membri) e dare un giudizio sulle scelte organizzative dei fondatori (organizzazione). Quest'atto non è discrezionale e non contiene un giudizio sull'opportunità di costituire quell'associazione, anche se il Codice definisce il diritto dell'ordinario di vigilare con cura affinché sia evitata la dispersione delle forze e affinché l'esercizio dell'apostolato sia rivolto al bene comune (can. 323 § 2).

Il diritto di dare un giudizio sull'interesse di un'associazione per la Chiesa si ha quando l'autorità ecclesiastica può lodare (*laudatio*) un'associazione o raccomandare (*commendatio*) ai fedeli la partecipazione ad alcune associazioni (can. 299 § 2). Tramite la *laudatio* o la *commendatio*, l'autorità fa conoscere la sua opinione sull'opportunità di aderire ad associazioni private o pubbliche, perché esse sono importanti per la Chiesa particolare o per il territorio della Conferenza dei vescovi o per l'intera Chiesa.

Per quanto riguarda, infine, l'azione delle associazioni private, la loro autonomia è costitutiva (can. 323 §§ 1 e 2). I fedeli, statuisce il can. 321, dirigono e governano le loro associazioni private secondo le disposizioni degli statuti. Il moderatore o presidente dell'associazione, così come coloro che formano il consiglio, sono liberamente designati e l'amministrazione dei beni è libera; l'autorità ecclesiastica ha un diritto di vigilanza sull'impiego di questi beni, che dovranno essere utilizzati per gli scopi dell'associazione, e dovrà vigilare sul loro uso in caso di beni acquisiti con donazioni. Lo scioglimento dell'associazione si fa a norma degli statuti, lasciando ai membri la facoltà di deciderla (can. 326 § 1). L'autorità potrebbe comunque scioglierla anche contro la volontà dei suoi membri, se le sue attività causassero un grave danno alla dottrina o alla disciplina ecclesiastica o provocassero uno scandalo tra i fedeli.

#### 4. LE ASSOCIAZIONI PUBBLICHE

Le associazioni pubbliche di fedeli sono delle persone giuridiche pubbliche che agiscono in nome della Chiesa (*nomine Ecclesiae*), vale a dire secondo un modo collettivo particolare di cooperazione dei fedeli alle attività della Chiesa. Questo modo, che è diverso dal modo con il quale le associazioni private perseguono le loro finalità, impegna la Chiesa e, in certo modo, la

gerarchia. Il fatto di riservare l'espressione "in nome della Chiesa" al modo in cui le associazioni pubbliche agiscono, è stato contestato da alcuni autori poiché tutte le associazioni, in senso lato, agiscono in nome della Chiesa. Bisogna tener presente che l'espressione assume, in questo caso, un carattere puramente giuridico e tecnico; essa non definisce unicamente il legame con la Chiesa, comune a tutte le associazioni, ma corrisponde a un modo di cooperare alla missione propria della stessa, cui le comunità gerarchiche e le persone che esercitano funzioni ufficiali (uffici ecclesiastici) sono investite per diritto (*de iure*). L'espressione significa che, per le associazioni pubbliche, accanto alle comunità gerarchiche i cui statuti e scopi sono definiti dal diritto, il modo di cooperare alla missione ecclesiale acquista nella Chiesa un carattere ufficiale.

Il can. 301 § 1 dà un elenco di finalità che non possono essere perseguite da associazioni che non hanno ottenuto lo statuto di persone giuridiche pubbliche: l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa, la promozione del culto pubblico o il perseguimento delle finalità riservate all'autorità ecclesiastica. L'ultima finalità è generale e dovrebbe riguardare delle attività che il *c.j.c.* non lascia alla libera iniziativa dei fedeli. Per questo motivo, il carattere pubblico, con importanti conseguenze sull'attività dell'associazione, comporta un inquadramento giuridico più stretto rispetto al caso delle associazioni a carattere privato.

Gli statuti delle associazioni pubbliche di fedeli sono approvati nel momento dell'istituzione dell'associazione e ogni cambiamento apportato negli statuti dovrà essere oggetto di una nuova approvazione da parte dell'autorità che ha istituito l'associazione (can. 314). L'amministrazione dei beni, che rientrano nella categoria dei beni ecclesiastici, si fa secondo gli statuti, ma sotto la direzione dell'autorità alla quale bisogna rendere conto annualmente. Il principio stabilito che dà l'alta direzione dell'associazione all'autorità, secondo il diritto e gli statuti, si applica in caso di difficoltà e conflitti.

Il Codice, infine, detta regole riguardanti i membri delle associazioni unicamente per quelli appartenenti ad associazioni pubbliche. Il can. 316 dichiara che i fedeli, i quali abbiano pubblicamente abiurato la fede cattolica, siano separati dalla comunione con la Chiesa o siano colpiti da scomunica, non possono essere ammessi in queste associazioni.

## **BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO**

S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Torino, 1995; G. GHIRLANDA, *Criteri di ecclesialità per il riconoscimento dei movimenti ecclesiali da parte del vescovo diocesano*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I LAICI (cur.), *I movimenti ecclesiali nella sollecitudine pastorale dei vescovi*, Città del Vaticano, 2000, pp. 201-210; L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Apollinare Studi, Roma, 2000; P.A. BONNET, *La "re-*

cognitio" degli statuti delle associazioni private quale garanzia di pluralismo nella Chiesa (c. 299 §3 CIC), in *Periodica*, 2000, 89, pp. 531-563; ID., *La distinzione tra pubblico e privato in ambito associazionistico e il problema della riqualificazione delle associazioni costituite anteriormente al Codice del 1983*, in *Periodica*, 2003, 92, pp. 533-588; ID., *La distinzione tra pubblico e privato in ambito associazionistico e il problema della riqualificazione delle associazioni costituite anteriormente al Codice del 1983/II*, in *Periodica*, 2004, 93, pp. 7-64; L. MARTÍNEZ SISTACH, *Le associazioni di fedeli*, Cinisello Balsamo, 2006; M. DELGADO, *L'exercice de la vigilance de l'autorité ecclésiastique à l'égard des associations de fidèles*, in *L'année canonique*, 2010, 52, pp. 257-270; H. MIAYOUKOU, *Droit canonique des associations privées de fidèles: quelle actualisation depuis l'innovation de la codification de 1983? Contexte français*, in *L'année canonique*, 2011, 53, pp. 319-340; L. NAVARRO, *Diritto di associazione e associazioni di fedeli*, Milano, 1991; P. VALDRINI, *Associations canoniques nationales. Réflexions doctrinales*, in *L'année canonique*, 1991, 34, pp. 165-174; L. GEROSA, *Carismi e movimenti ecclesiali: una sfida per la canonistica postconciliare*, in *Periodica*, 1993, 82, pp. 411-430; M. MARCHESI, *Associazioni clericali e sacerdotali*, in *L'Amico del clero*, 1997, 79, pp. 12-23; G. DALLA TORRE, *Ecclesialità e ministerialità nelle associazioni laicali*, in *Periodica*, 1998, 87, pp. 549-566; E. ZANETTI, *Movimenti ecclesiali e Chiese locali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1998, 11, pp. 26-56; C. HEGGE, *I movimenti ecclesiali e la ricezione del Concilio Vaticano II*, in *Periodica*, 1999, 88, pp. 501-532; L. NAVARRO, *Le forme tipiche di associazioni di fedeli*, in *Le associazioni nella Chiesa*, Città del Vaticano, 1999, pp. 33-52; M.F. MATERNINI, *La tipologia dell'associazionismo nella disciplina canonica*, in AA.VV., *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, II, Padova, 2000, p. 1279 ss.; P. Urso, *Alcune problematiche fra movimenti e Chiesa particolare, ministero ordinato e celebrazione eucaristica*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (cur.), *Fedeli Associazioni Movimenti*, XXVIII Incontro di Studio "Villa Cagnola", Gazzada (VA), 2-6 luglio 2001, Milano, 2002, pp. 231-253; S. RECCHI, *I movimenti ecclesiali e l'incardinazione dei sacerdoti membri*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2002, 15, 2, pp. 168-176; V. MARANO, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento ecclesiale*, Milano, 2003; M.F. SOUSA E SILVA, *As associações de clérigos e a vida espiritual do sacerdote*, in *As associações na Igreja*, Actas das XII Jornadas de Direito Canónico, Fátima, 19-21 Abril 2004, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2005, pp. 259-280; J. BEYER, *Incardinazione dei preti nei movimenti? Riflessioni su un tema attuale*, in L. NAVARRO (cur.), *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, Milano, 2006, pp. 381-397; M. DELGADO GALINDO, *L'exercice de la vigilance de l'autorité ecclésiastique à l'égard des associations de fidèles*, in *L'année canonique*, 2010, 52, pp. 257-270; O. ÉCHAPPE, *La reconnaissance du droit d'association par les droits canonique et français: une problématique*, in *L'année canonique*, 2010, 52, pp. 239-247; P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Città del Vaticano, 2013, pp. 219-237; P. VALDRINI, *Fedele, uguaglianza e organizzazione della Chiesa nel CIC del 1983*, in *Diritto e religioni*, 2013, 8, pp. 74-89.

## CAPITOLO VIII

### I BENI TEMPORALI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I beni temporali della Chiesa. – 3. Principi fondamentali del diritto patrimoniale canonico. – 4. Mezzi d'acquisto dei beni. – 5. Pie volontà e pie fondazioni. – 6. L'amministrazione dei beni ecclesiastici. – 7. I contratti e specialmente l'alienazione.

#### 1. INTRODUZIONE

I beni temporali della Chiesa sono riguardati dal Libro V (cann. 1254-1310), anche se si possono rinvenire in altre parti del *Codex* numerosi canoni riguardanti la materia patrimoniale (can. 222 § 1, sull'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa; cann. 848, 945-958, 1281, sulle offerte per la celebrazione dei sacramenti, delle Sante Messe, dei funerali; cann. 510 § 4, 531, 551, relativi alle offerte fatte alle chiese o da versare nella cassa parrocchiale; cann. 319 e 325, sull'amministrazione dei beni delle associazioni pubbliche e private dei fedeli; cann. 121-123, sulla destinazione dei beni e i diritti patrimoniali delle persone giuridiche pubbliche in caso di unione, smembramento o estinzione; cann. 634-640, 718, 741, sull'amministrazione dei beni temporali degli Istituti religiosi, degli Istituti secolari e delle Società di vita apostolica; cann. 492-494, sulla costituzione, nomina e compiti del Consiglio diocesano per gli affari economici e dell'Economo diocesano; cann. 532 e 537, sulla responsabilità del parroco nell'amministrazione dei beni parrocchiali e sulla costituzione del Consiglio parrocchiale per gli affari economici; can. 264, sul tributo *pro Seminario*; cann. 231 e 281, sulla remunerazione dei laici addetti ad un particolare servizio della Chiesa e dei chierici che si dedicano al ministero ecclesiastico).

La nuova legislazione recepisce gli orientamenti conciliari contenuti principalmente nei decreti *Christus Dominus* 7, 28, 31 e *Presbyterorum ordinis* 8, 17, 20, 21. Essa contiene diverse innovazioni rispetto al *Codex* precedente che sottolineano maggiormente la funzione strumentale del patrimonio ecclesiastico alla realizzazione della comunione ecclesiale, oltre che attraverso l'accentuazione del fine spirituale degli uffici ecclesiastici e la perequazione economica dei chierici – con il superamento del sistema beneficiale e la creazione di

istituti per il sostentamento e la previdenza sociale del clero, l'erezione del Consiglio, diocesano e parrocchiale, per gli affari economici, e dell'Economo diocesano – anche prevedendo una maggiore partecipazione dei laici nella gestione dei beni.

La regolamentazione del patrimonio ecclesiastico del *Codex* del 1983 appare svilupparsi mediante il decentramento normativo che, in applicazione del principio di sussidiarietà, consente di tener conto delle esigenze delle specifiche realtà attraverso la rilevanza del diritto particolare in materia economica delle Conferenze episcopali (ad es. can. 1262), delle Province (can. 1264: per stabilire tasse e offerte), degli Ordinari (can. 1263), degli Istituti religiosi (can. 634 § 1), dei diversi Vescovi interessati nell'amministrazione di patrimoni interdiocesani (can. 1275), degli statuti propri delle associazioni di fedeli e di persone giuridiche private. Frequente è anche il rinvio alle legislazioni civili previsto in via generale dal can. 22 (*canonizzazione delle leggi civili*) a condizione che le norme civili non siano contrarie al diritto divino e che il diritto canonico non abbia disposto altrimenti, soprattutto in materia di contratti (can. 1290), per i modi di acquisto dei beni (can. 1259 e ss.) o relativamente alle definizioni e classificazioni non specifiche del diritto canonico –quali la distinzione tra beni mobili o immobili, diritti reali o personali, la nozione di contratto, di prescrizione– per le quali si canonizzano quelle degli ordinamenti giuridici civili. In altri casi il *Codex* indica il dovere di osservare le leggi civili, come nel caso dei contratti di lavoro (can. 1286 § 1) e del testamento dei religiosi prima della professione di fede (can. 668 § 1).

## 2. I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

Il concetto di beni temporali appartenenti ad un patrimonio ecclesiastico propriamente detto è delineato espressamente dal *Codex*. Il can. 1257 § 1 stabilisce che la qualifica di ecclesiasticità di un bene, e la normativa applicabile prevista dai canoni del Libro V, dagli statuti e dal diritto vigente negli ordinamenti civili nei casi di canonizzazione, è attribuita in base al criterio della titolarità: sono beni ecclesiastici i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa. Tale definizione sottolinea che è il criterio dell'appartenenza a qualificare anche il "bene temporale" che sotto il profilo giuridico patrimoniale si identifica con il "bene della Chiesa". Di conseguenza, non possono essere definiti beni ecclesiastici i beni appartenenti ad una persona fisica, che sono *beni privati*, o ad una persona giuridica privata, che possono essere definiti *beni ecclesiali* in quanto, pur essendo finalizzati al perseguimento degli scopi ecclesiali, non sono regolamentati dalle norme del Libro V, a meno che non sia espressamente disposto altrimenti (can. 1257 § 2), bensì dagli statuti propri delle persone giuridiche private, che sono stati oggetto di *recognitio* i quali, a differenza dei

beni privati appartenenti ai singoli fedeli, sono sottoposti alla vigilanza della competente autorità ecclesiastica.

Oltre alla categoria di beni ecclesiastici il *Codex* prevede un regime amministrativo specifico per alcune categorie di beni: le  *cose sacre*, i  *beni preziosi* e i  *beni culturali*.

La nozione di “cosa sacra” si riferisce sia ai luoghi che ai beni, mobili e immobili, i quali sono destinati al culto divino o alla sepoltura dei defunti mediante la dedicazione o benedizione (cann. 1171 e 1205). Pertanto, non tutte le  *res sacrae* sono beni ecclesiastici in quanto esse possono appartenere anche ad una persona giuridica privata o a singoli fedeli. La speciale dignità assunta con l’acquisizione del carattere sacro comporta una particolare disciplina che impone: l’obbligo della dovuta reverenza e del rispetto della santità del bene che proibisce un suo uso profano o improprio (can. 1171); la possibilità di essere oggetto di usucapione solo da parte di un’altra persona giuridica pubblica, ad esclusione dei privati, quando la  *res* sia di proprietà di una persona giuridica pubblica; al contrario, se la  *res sacra* è di proprietà privata di singoli fedeli o di una persona giuridica privata può essere alienata e usucapita (in virtù di  *praescriptio* acquisitiva) sia da privati che da persone giuridiche pubbliche, fermo restando il divieto di adibirla ad usi profani salvo il caso in cui abbia perso la dedicazione o la benedizione (can. 1269). Il carattere sacro del bene comporta, pertanto, una limitazione all’esercizio del diritto di proprietà che non si estende all’elemento spirituale connesso, non valutabile economicamente  *pro pretio temporali*. La valutazione nel calcolo di acquisto o di alienazione del valore sacro come valore economico renderebbe il negozio non soltanto invalido, ma configurerebbe il delitto di simonia.

Sono  *luoghi sacri*: le chiese (can. 1214 e ss.); gli oratori (can. 1223) e le cappelle private (can. 1226) quando siano stati benedetti secondo il rito prescritto nei libri liturgici (can. 1229); i santuari (can. 1230) e i cimiteri (can. 1205). Nel caso in cui gli oratori e le cappelle private non abbiano ricevuto la benedizione, pur essendo luoghi di culto, non sono luoghi sacri, ma luoghi pii.

Altra categoria di beni assoggettati ad un regime amministrativo particolare è quello dei  *bona pretiosa*. La definizione di beni preziosi non è rinvenibile espressamente nel *Codex*, ma i criteri di identificazione della preziosità di un bene possono essere dedotti dai canoni: 1292 § 2 e 638 § 3, nei quali si fa riferimento ai beni preziosi “ *artis vel historiae causa*”, e dal can. 1189 che definisce preziose le immagini in quanto “ *vetustate, arte aut cultu praestantes*”. La tutela degli  *ex-voto* quali beni preziosi, rinvenibile nei cann. 638 § 3 e 1234 § 2, ed il riferimento al culto e alla venerazione popolare relative alle immagini e alle reliquie contenuto nei cann. 1189 e 1190, consentono di estendere la valutazione del carattere di preziosità non soltanto al valore storico o artistico intrinseco al bene, ma anche al culto e alla grande venerazione popolare di cui esso è oggetto.

Il *Codex* unicamente nel can. 1283 § 2 fa riferimento ai “beni mobili sia pre-

ziosi sia comunque riguardanti i beni culturali”, distinguendo apparentemente le due categorie, dei beni preziosi e dei beni culturali ma senza definire la nuova nozione, non esistente nel *Codex* del 1917, di bene culturale. Tuttavia, quando abbia un valore artistico o storico il bene culturale può senz’altro rientrare nella categoria dei beni preziosi ed essere regolamentato dal peculiare regime giuridico applicabile a questi ultimi.

Le norme specifiche riguardano: 1) la prescrizione acquisitiva, prevista dal can. 1270 in termini più lunghi rispetto a quelli stabiliti dalle leggi civili: 100 anni, se i beni mobili preziosi – così come anche i beni immobili, i diritti e le azioni sia personali che reali – appartengono alla Sede Apostolica; 30 anni, se appartengono ad un’altra persona giuridica pubblica; 2) in materia di amministrazione e conservazione, il can. 1220 § 2 stabilisce che “per la debita custodia dei beni sacri e preziosi, insieme con la cura ordinaria della manutenzione, si adoperino anche gli opportuni mezzi di sicurezza”. Relativamente agli *ex voto*, il can. 1234 § 2 prescrive che vengano “conservati in modo visibile” e “custoditi con sicurezza” nei santuari od in luoghi adiacenti, in quanto non solo testimonianze votive, ma anche manifestazioni dell’arte e della pietà popolari. Il can. 1283 § 2 prevede l’obbligo per gli amministratori, prima che inizino il loro incarico di redigere un accurato e dettagliato inventario dei beni immobili e mobili preziosi o culturali, con la loro descrizione e stima, da conservarsi in duplice copia (can. 1283 § 3) nell’archivio dell’amministrazione e nell’archivio della Curia; 3) in materia di alienazione, il can. 1292 § 2 richiede l’autorizzazione della Santa Sede quale requisito di validità dell’atto; 4) è necessaria la licenza della Santa Sede anche per il definitivo trasferimento delle immagini preziose (can. 1190, § 3), mentre per il loro restauro, occorre la licenza scritta dell’Ordinario, previa consultazione degli esperti (can. 1189).

### 3. PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO PATRIMONIALE CANONICO

I principi fondamentali del diritto patrimoniale canonico sono contenuti nei canoni 1254-1258 del Libro V.

Il can. 1254 afferma il diritto della Chiesa cattolica di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali in quanto diritto nativo, ossia conaturato ad essa per volontà del suo Fondatore, e proprio, non derivato da una concessione da parte di un potere esterno, il cui esercizio è peraltro indipendente dalla potestà civile, ovvero non solo non è assoggettato alle leggi e controlli statali, ma esso esisterebbe anche se lo Stato non lo riconoscesse. Tale diritto patrimoniale, nativo e indipendente dall’autorità civile, trova la sua legittimazione nel conseguimento delle finalità proprie della Chiesa, per le quali la proprietà e l’uso dei beni temporali costituiscono lo strumento necessario, ma nel contempo anche il limite in quanto sarebbe ingiustificata la proprietà di beni eccedenti quelli necessari per raggiungere i fini stessi.



Il can. 1254 § 2 indica i principali, e dunque non tassativi, fini propri della Chiesa al conseguimento dei quali i beni sono ordinati: l'organizzazione del culto, l'onesto sostentamento del clero, le opere di apostolato e la carità. Il principio fondamentale di interrelazione tra diritto di proprietà dei beni e perseguimento dei fini – che traduce normativamente l'ecclesiologia conciliare di Chiesa come realtà visibile e spirituale (*Lumen Gentium*, 8), la quale si serve delle cose temporali nella misura che la propria missione richiede (*Gaudium et Spes*, 76) e che si riallaccia al diritto di libertà religiosa (*Dignitatis Humanae*, 4) – identifica l'appartenenza di tale diritto nativo nella Chiesa in quanto tale, che lo esercita attraverso la Sede Apostolica, le Chiese particolari e tutte le altre persone giuridiche, sia pubbliche che private, come stabilito nel can. 1255.

Il successivo can. 1256 stabilisce che la proprietà dei beni, comprensiva anche dei diritti reali e del possesso, appartiene alla persona giuridica che li ha legittimamente acquistati. Il diritto di proprietà delle persone giuridiche, tuttavia, è soggetto alla suprema autorità del Romano Pontefice che, come si afferma nel can. 1273, è "supremo amministratore e dispensatore" di tutto il patrimonio ecclesiastico. Le norme codiciali sottolineano che la supremazia del Romano Pontefice sui beni delle persone giuridiche non ha natura dominicale, ma promana dalla potestà piena e suprema di governo e dall'unità fondamentale della Chiesa rappresentata dal primato pontificio che in ambito patrimoniale consiste nel potere di controllo e di indirizzo dei beni destinati al raggiungimento delle finalità ecclesiali.

Il can. 1259 ribadisce, nei confronti della comunità politica, il diritto naturale della Chiesa cattolica di acquistare beni temporali, in tutti i giusti modi giuridici, senza subire discriminazioni nella sua libertà di acquisire beni per il conseguimento dei propri fini. I modi di acquisto e di trasferimento della proprietà sono tutti quelli previsti dal diritto naturale e positivo, ossia positivizzato nelle legislazioni civili alle quali rinviano i cann. 1259-1290 attraverso lo strumento della "canonizzazione".

Correlati, dal punto di vista logico-giuridico, al principio fondamentale enunciato nel can. 1254 e all'articolazione tra diritto della Chiesa e dovere dei fedeli nella quale si estrinseca la concezione ecclesiologica conciliare di comunione, appaiono i cann. 1260 e 1261. Lo *ius exigendi*, quale diritto nativo della Chiesa di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per lo svolgimento della missione ecclesiale e il perseguimento delle finalità proprie, è espressione di una sovranità che si estende anche alla facoltà di imporre tributi o prestazioni obbligatorie per le necessità della comunità, cui corrisponde l'obbligo dei fedeli di contribuzione al sostentamento delle strutture della Chiesa. Tuttavia il potere di esigere tributi in termini imperativi è stemperato nella pratica dell'esercizio di tale potestà, in quanto il legislatore, di fatto, non essendo prevista l'imposizione di sanzioni penali – se non nei limiti del delitto previsto dal can. 1371 § 2 (disobbedienza ostinata ad un legittimo comando o divieto della Sede

Apostolica, dell'Ordinario e del Superiore) – tende a far prevalere lo spirito di partecipazione alla comunione ecclesiale per cui il tributo più che un'imposizione, è un mezzo per responsabilizzare il fedele ad adempiere il dovere fondamentale di sovvenire alle necessità della Chiesa stabilito dal can. 222.

#### 4. MEZZI D'ACQUISTO DEI BENI

Il *Codex* prevede espressamente la facoltà del Vescovo diocesano di imporre tributi, sia ordinari che straordinari, per sovvenire alle necessità della diocesi. Al *tributo ordinario* sono tenute tutte le persone giuridiche pubbliche soggette alla giurisdizione del Vescovo, con esclusione pertanto, oltre che delle persone fisiche, anche degli Istituti religiosi di diritto pontificio e di diritto diocesano. Il can. 1263 stabilisce che il tributo deve essere moderato, sia in senso oggettivo che soggettivo, e proporzionato al reddito di ciascuna persona giuridica. Quest'ultima precisazione esclude dalla base imponibile il patrimonio e l'introduzione di un tasso fisso, mentre sono ammissibili le aliquote proporzionali o progressive. Il tributo deve essere istituito per le reali necessità della diocesi, con decreto generale – che può essere anche oggetto di ricorso – udito il parere collegiale (can. 127) del Consiglio per gli affari economici e del Consiglio presbiterale.

Solo in caso di grave necessità non sostenibile con le entrate ordinarie, il Vescovo diocesano può decretare un'*exactio*, o *tributo straordinario* nei confronti delle altre persone fisiche e giuridiche private alle stesse condizioni previste per il tributo ordinario, nel senso che sia istituito con le medesime formalità; che i soggetti gravati non siano esenti dalla sua giurisdizione e che il tributo sia moderato, anche se non si riafferma il requisito della proporzionalità al reddito. Il can. 1263 contiene una clausola finale che sancisce il rispetto delle leggi e consuetudini particolari che attribuiscono al Vescovo maggiori diritti.

Il *Codex* disciplina espressamente al can. 264 un particolare tributo per provvedere alle necessità del Seminario, a carico di tutte le persone giuridiche, sia pubbliche che private, ad esclusione delle persone fisiche, con sede nella diocesi, indipendentemente dal fatto se siano soggette o meno alla sua giurisdizione, ad eccezione delle persone giuridiche che si sostengono di elemosine o che hanno un collegio di studenti o di docenti finalizzato a promuovere il bene comune della Chiesa. Il tributo *pro seminario*, o seminaristico, deve essere proporzionato ai redditi dei soggetti gravati e determinato secondo le necessità del seminario. A differenza delle altre imposte, il can. 264 non prevede il previo parere del Consiglio per gli affari economici e del Consiglio presbiterale per l'istituzione del tributo *pro seminario* con decreto generale.

Distinti dai tributi sono le *tasse*, ossia gli oneri economici collegati ad un servizio di carattere amministrativo (rilascio di certificati, autorizzazioni,

dispense, etc.) o giudiziario. Le tasse amministrative sono previste per gli atti di potestà esecutiva graziosa (can. 135 e ss.) e per l'esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica (can. 69 e ss.). Così come stabilito dal can. 1264, a meno che il diritto disponga diversamente (ad es. can. 952 riguardo alle offerte per le messe; can. 1649, per le spese giudiziarie; can. 1181, per le oblazioni in occasione di esequie), spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia stabilire e determinarne l'importo. Tale decisione deve essere approvata dalla Sede Apostolica. Le tasse giudiziarie, che sono invece disciplinate dal can. 1649, sono stabilite e determinate dal Vescovo diocesano o dal Vescovo moderatore, a seconda che il tribunale sia diocesano o regionale, che fissano l'importo per i costi di giudizio, il gratuito patrocinio e il rimborso spese ai testimoni.

Non sono tasse, ma oblazioni, in quanto non costituiscono un corrispettivo di servizi ricevuti, le *offerte* richieste (*rogatae*) in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, comprese le esequie, di cui al can. 1181. Come precisa il can. 1264 § 2 spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia determinare il loro ammontare, senza necessità dell'approvazione dell'autorità superiore. I fedeli sono liberi di elargire offerte superiori o inferiori rispetto a quanto stabilito. Il can. 945 § 2 raccomanda vivamente ai sacerdoti la celebrazione della Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta, mentre i cann. 1380 e 1385 sanzionano penalmente la celebrazione di sacramenti per simonia e l'illegittimo guadagno dalle elemosine delle Messe. Trattasi, pertanto di offerte volontarie, ossia non correlate ad un obbligo, fatte su istanza o richiesta dell'autorità competente.

Nella normativa codicistica sono previste quali offerte *rogatae*, oltre alle offerte in occasione dei sacramenti e sacramentali, anche le collette e le questue. A norma del can. 1262, spetta alla Conferenza episcopale la competenza generale sulle *collette ordinarie*, previste per una specifica finalità, su iniziativa diretta da parte della Chiesa. Tuttavia, il can. 1266 prevede che l'Ordinario del luogo possa disporre in tutte le chiese ed oratori, anche appartenenti ad istituti religiosi, che siano abitualmente aperte ai fedeli, di *collette speciali* per sovvenire a determinate necessità o a favore di determinate iniziative non solo parrocchiali, ma anche diocesane, nazionali e universali, i cui proventi devono essere devoluti sollecitamente alla Curia. La *questua* consiste invece nella richiesta di offerte personali, fatta ai fedeli in generale, da utilizzare per qualsiasi finalità o istituzione pia o ecclesiastica.

Il can. 1265, al fine di evitare abusi, stabilisce il divieto per qualsiasi persona ecclesiastica privata, fisica o giuridica, di raccogliere denaro per qualunque finalità senza la licenza scritta del proprio Ordinario e dell'Ordinario del luogo in cui si ha intenzione di compiere la questua. Ne consegue che non necessitano di tali licenze scritte le persone giuridiche pubbliche. Il can. 1265 § 1 fa comunque salvo il diritto dei religiosi mendicanti di chiedere elemosine. Il

can. 1265 § 2 attribuisce alla Conferenza episcopale competente la facoltà di stabilire norme sulle questue che devono essere rispettate da tutti, compresi coloro che per istituzione sono detti e sono mendicanti.

Nella categoria delle oblazioni volontarie, quali modo d'acquisto ordinario dei beni, sono comprese, oltre alle *offerte rogatae*, le *offerte spontaneae*, che possono avvenire mediante donazioni, testamenti e legati. Per quanto riguarda lo strumento giuridico della *donazione*, il diritto canonico ne disciplina alcuni aspetti al can. 1267, che specificano la regolamentazione data dal rinvio alle leggi civili. Il can. 1267 § 1 stabilisce una presunzione *iuris tantum*, secondo la quale le offerte donate ai superiori o amministratori delle persone giuridiche pubbliche o private si intendono destinate alla persona giuridica, a meno che non risulti, con certezza, il contrario. Il rispetto della volontà degli offerenti relativamente sia al soggetto cui destinare i beni, sia alle determinate finalità indicate quali destinazione delle offerte (can. 1267 § 3) costituisce applicazione di un principio fondamentale più volte richiamato nel Codice (can. 121 e ss.; 326 § 2; 1300 e ss.). A norma delle leggi civili, se la liberalità è di modico valore la donazione si perfeziona con la *traditio*, mentre se non è di modico valore è necessaria l'accettazione del donatario. Al fine di tutelare il patrimonio della persona giuridica, il can. 1267 § 2 stabilisce che le offerte fatte ai superiori o amministratori di persone giuridiche ecclesiastiche non possono essere rifiutate se non per giusta causa – in relazione alla tipologia dell'offerta, alla buona fede del donante, alla legittima provenienza dei beni, etc. – e se si tratta di persone giuridiche pubbliche e di affari di maggiore importanza, è necessaria la licenza dell'Ordinario. Nel caso di rifiuto illegittimo di una donazione senza il rispetto dei richiamati requisiti si potrà esigere la riparazione dei danni cagionati *ex* can. 128. Nel caso di offerte gravate da oneri modali o condizione, si richiede anche per l'accettazione la previa licenza dello stesso Ordinario oltre che l'osservanza dei requisiti stabiliti dai cann. 1291-1294 riguardanti non solo le alienazioni ma, come precisa il can. 1695, qualunque altro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione. Per quanto concerne le offerte fatte a rappresentanti di persone giuridiche private, di cui il canone non tratta, ci si atterrà alle disposizioni dei singoli statuti e alle norme del codice civile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento canonico.

## 5. PIE VOLONTÀ E PIE FONDAZIONI

Le pie volontà si definiscono come disposizioni di beni realizzate con atti *inter vivos* o *mortis causa* a favore di una causa pia, ovvero di un fine proprio della Chiesa. Pertanto è la finalità religiosa o caritativa cui sono destinati i beni che qualifica come "pio" l'atto di liberalità. Gli elementi che differenziano le cause pie dalle liberalità profane o civili sono: l'oggettiva destinazione ad

una causa pia; l'intenzione sovranaturale in ragione della quale si compie la disposizione dei beni; la pietà personale del disponente, che è presunta nel battezzato, mentre deve essere desunta nel non cattolico o nell'ateo.

Proprio per il carattere e il fine delle pie volontà, il *Codex* ne disciplina in modo specifico taluni aspetti, soprattutto in relazione alla capacità del disponente e alle formalità dell'atto, senza rinvio alle norme della legge civile, alla quale tuttavia si ricorre, in base al can. 1290, per gli altri aspetti non direttamente disciplinati dal diritto canonico. Il can. 1299 § 1 stabilisce che la capacità di disporre attraverso atti di volontà dei beni per cause pie è quella prevista dal diritto naturale o dal diritto canonico. Tradizionalmente, per diritto naturale l'incapacità è data dalla mancanza dell'uso della ragione e dai vizi della volontà, mentre limiti di diritto canonico sono previsti per il religioso professore che in base al can. 668 § 5 non ha più la capacità di disporre del proprio patrimonio.

In tema di disposizioni in favore di una causa pia poste in essere mediante atti *inter vivos*, non essendo prevista una disciplina canonica specifica, ci si deve attenere alla disciplina dettata dal diritto civile (can. 1290). Infatti, il can. 1299 § 2 fa espresso riferimento solo alle disposizioni *mortis causa*, stabilendo che le formalità previste dal diritto civile, ove possibile, devono essere osservate affinché non sorgano contestazioni circa l'esecuzione. L'inciso "ove possibile" specifica che qualora non sia stato possibile attenersi alle formalità previste dagli ordinamenti civili, per il diritto canonico le disposizioni sono comunque valide, prevalendo il rispetto della volontà del *de cuius* (can. 1300).

Nel caso di omesse formalità civili, gli eredi vanno ammoniti sul loro obbligo di adempiere fedelmente la volontà del testatore che non era diretta in loro favore. In ogni caso l'erede non è tenuto a rinunciare alla quota legittima. Una volta legittimamente accettate dall'autorità competente le pie disposizioni, la volontà dei fedeli, sia in relazione alla finalità cui i beni sono destinati che alle modalità di amministrazione e impiego, deve essere scrupolosamente adempiuta. L'esecutore di tutte le pie volontà è l'Ordinario del luogo che ha il diritto e il dovere di vigilare, anche mediante eventuali visite personali, sul diligente adempimento delle pie volontà, ed ogni altro esecutore testamentario dovrà rendergli conto del proprio operato alla fine dell'incarico. Eventuali clausole contrarie a tale diritto inderogabile dell'Ordinario inserite nella disposizione testamentaria si considerano per non apposte.

Sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario anche le disposizioni fiduciarie a favore di cause pie. Il can. 1302 stabilisce che chiunque riceva dei beni, sia con atto *inter vivos* che *mortis causa*, con l'incarico di destinarli a particolari fini religiosi o ecclesiali sia tenuto ad informare l'Ordinario e a fornirgli un elenco completo dei beni mobili e immobili con gli oneri annessi. Qualora il donante glielo avesse espressamente proibito, il fiduciario non deve accettare l'incarico. Per i beni fiduciari destinati al luogo, alla diocesi, o ai loro abitanti, affidati

ai membri di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica l'Ordinario da informare è quello del luogo; negli altri casi, occorre informare il Superiore maggiore dell'Istituto religioso o della Società di vita apostolica, sempre che siano clericali e di diritto pontificio, altrimenti l'Ordinario proprio del religioso, negli altri Istituti religiosi (can. 1302 § 3).

Tra le cause pie sono particolarmente rilevanti le *pie fondazioni* costituite da un insieme di beni destinati ad opere di pietà, di apostolato o di carità spirituale o temporale che per volontà del disponente possono costituire un ente autonomo eretto in persona giuridica pubblica o privata dalla competente autorità o essere attribuiti ad una persona giuridica pubblica già esistente, con l'onere della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o per la realizzazione dei fini di culto, apostolato e carità, di cui al can. 114 § 2, distinguendosi, pertanto, in pie fondazioni autonome e non autonome (can. 1303).

Le *pie fondazioni autonome*, essendo persone giuridiche, sono per loro natura perpetue e regolamentate dai cann. 114-123. Le *pie fondazioni non autonome* devono essere accettate dalla persona giuridica ecclesiastica. L'accettazione è valida, a norma del can. 1304, solo se l'Ordinario la autorizza con licenza scritta, dopo essersi assicurato legittimamente che la persona giuridica sia in grado di soddisfare oltre al nuovo anche gli altri oneri precedentemente assunti e che i redditi della fondazione coprano interamente gli oneri aggiunti, secondo l'usanza del luogo e della regione, e per un periodo di tempo prolungato, il cui termine massimo è determinato dal diritto particolare. Al termine del tempo stabilito la destinazione dei beni della fondazione pia non autonoma che ancora esistono è disciplinata dal can. 1303 § 2. Il criterio principale è il rispetto della volontà del fondatore. In assenza di disposizioni diverse del disponente, i beni fondazionali affidati ad una persona giuridica soggetta al Vescovo diocesano devono essere trasferiti all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero; se invece sono stati affidati ad una persona giuridica non soggetta al Vescovo, come nel caso di un Istituto di vita consacrata o una Società di vita apostolica, sono devoluti alla persona giuridica stessa. Qualora la pia fondazione abbia come oggetto l'onere della celebrazione delle Messe, se con il trascorrere del tempo si rendesse necessaria una modifica o una riduzione degli oneri, queste devono essere autorizzate, sempre per causa giusta e necessaria, dalla Santa Sede (in base all'art. 97 della *Pastor Bonus* la competenza è rimessa alla Congregazione per il clero), a meno che non sia stato espressamente disposto nelle tavole di fondazione che detta potestà può essere esercitata dall'Ordinario.

La riduzione di Messe di legati autonomi o di fondazioni costituite con altre figure giuridiche compete al Vescovo diocesano, anche se non sia previsto espressamente nell'atto fondazionale. Allo stesso Ordinario spetta la riduzione degli oneri o legati non autonomi di Messe che gravano su Istituti ecclesiastici, qualora i redditi siano diventati insufficienti ad adempiere alle finalità